



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI



Adottato con deliberazione consiliare
n.3 in data 24 febbraio 2003

1^a modifica con deliberazione consiliare
n.5 in data 9 marzo 2011

2^a modifica con deliberazione consiliare
n. 39 in data 25 novembre 2011

3^a modifica con deliberazione consiliare
n. 42 in data 29.11.2014

4^a modifica con deliberazione consiliare
n. 27 in data 12.10.2016

5^a modifica con deliberazione consiliare
n. 26 in data 27.09.2018

6^a modifica con deliberazione consiliare
n. 18 in data 26.07.2021

TITOLO I

NORME E DIRETTIVE GENERALI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni; per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.

2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le autorizzazioni temporanee.

3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

2. Il Comune di Perosa Argentina, così come identificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un Comune subpolo appartenente alla rete primaria.

3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica possa essere presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- *Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche*
- *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile*
- *Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche*
- *Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile*
- *Aree per posteggi singoli o gruppi di posteggi*
- *Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche*
- *Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee*

2. Per l'esatta definizione e destinazione delle aree utilizzate per il commercio su area pubblica e la definizione dei criteri di assegnazione dei relativi posteggi si rimanda alle apposite deliberazioni istitutive dei singoli mercati e/o manifestazioni nonché alle planimetrie allegate alle medesime.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)
- aree interne al perimetro delle aree mercati nei giorni di mercato
- aree fronte chiese e cimiteri.

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, previa comunicazione al Comune.

2. Tra i prodotti contemplati nel comma 1 del presente articolo vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.

3. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio ¹

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per ~~dieci~~ dodici anni, nel numero individuato nelle apposite planimetrie.

2. *Ai sensi dell'art. 70-comma 2 del D.Lgs. 59/2010 il Responsabile del servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che ivi intendono iniziare la propria attività, indipendentemente dalla propria residenza o sede legale della Ditta o Società.*

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi²

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.

La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultra-mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime ~~decennale~~ dodecennale³ e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza;
- il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze *e di assegnazione dei posteggi.*

4. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta indicante:

- ufficio competente alla gestione della pratica;
- oggetto del procedimento;
- persona responsabile del procedimento;

¹ parti in corsivo modificate ed aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

² parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

³ modificato mediante deliberazione consiliare n. 27 in data 12.10.2016

- ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - termine di conclusione del procedimento.
- 3.** Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
- 4.** La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
- 5.** Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
- 6.** I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
- 7.** Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
- 8.** Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 9.** Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
- 10.** L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a).⁴

- 1.** Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni deve presentare al Comune apposita domanda, utilizzando il modello regionale, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
- 2.** L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante sul territorio regionale, l'esercizio sulle aree di sosta prolungata limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
- 3.** Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di ~~tre~~ due⁵ autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
- 4.** Nella domanda devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
- il numero dell'area mercatale;
 - il numero del posteggio;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i.;

⁴ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

⁵ modificato mediante deliberazione consiliare n. 27 in data 12.10.2016

- il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 *e s.m.i.*
- 5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
- 6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
- 7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda si fa riferimento al precedente articolo 9 .
- 8. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, *contributive ed igienico-sanitarie*.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)⁶

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal Comune *ove i soggetti, persone fisiche o giuridiche, intendono iniziare la propria attività, indipendentemente dalla propria residenza o sede legale della Ditta o Società*.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata e l'esercizio su posteggi non assegnati in ambito nazionale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante, fatto salvo il caso delle aree per la sosta prolungata, permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri. *Nel caso il soggetto non rispetti tali prescrizioni sono applicate le sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.*
4. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di tipo b) nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare *pena di inammissibilità della stessa, il Comune o i Comuni del Piemonte nei quali ha fissato la propria residenza nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione della d.g.r. Piemonte 32-2642/2001 e la data dell'istanza di autorizzazione” oltre che* gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
6. Il titolare di autorizzazione di tipo b) rilasciata o convertita ai sensi del d.lgs. 114/98 è tenuto a comunicare entro sessanta giorni ogni cambio di residenza al *Comune di rilascio dell'autorizzazione* per consentirgli di provvedere agli adempimenti necessari.
7. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, *contributive ed igienico sanitarie*.

Articolo 12 – Autorizzazioni temporanee ⁷

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

⁶ parti in corsivo modificate ed aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

⁷ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sono determinati dal Comune nell'atto di istituzione della manifestazione, in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali, *contributive ed igienico-sanitarie*.

Articolo 13 – Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno; la concessione di posteggio, nel caso in cui si tratti di autorizzazione per l'esercizio dell'attività a posto fisso, è soggetta a regime ~~decennale~~ dodecennale⁸.
2. Il computo delle assenze ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio riferita all'autorizzazione stagionale avviene in misura proporzionale alla durata della stagione rispetto all'intero arco dell'anno.
3. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

Articolo 14 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;
- l'indirizzo di residenza;
- il tipo di autorizzazione;
- il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- il codice fiscale;
- la partita I.V.A..

Articolo 15 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE AREE MERCATALI

Articolo 16 – Aree di mercato

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nelle apposite planimetrie.

⁸ modificato mediante deliberazione consiliare n. 27 in data 12.10.2016

2. Agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sulle aree in cui si effettua il mercato devono essere riservati specifici settori.
3. Nelle aree di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
4. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio devono essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che con i medesimi e le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci non si oltrepassino i limiti del posteggio stesso in modo da costituire ostacolo al passaggio veicolare.

Articolo 17 – Posteggi

1. Le dimensioni e la numerazione dei posteggi sono indicate nelle apposite planimetrie allegare alle deliberazioni istitutive dei singoli mercati e/o manifestazioni.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite vengono mantenute anche nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco ed alle prescrizioni esecutive impartite dagli organi preposti alla vigilanza sui mercati.

Articolo 19 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica mediante ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento, dando comunicazione, ove possibile, alle rappresentanze degli operatori interessati.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni od intrattenimenti su area pubblica, di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale da parte del Comune devono essere concordati con le rappresentanze degli operatori interessati, comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 20 – Tipologia dei mercati

1. La tipologia dei mercati trova definizione negli atti istitutivi dei medesimi.

Articolo 21 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita dei mercati è articolato in relazione alle diverse tipologie dei medesimi, come indicato nelle deliberazioni istitutive dei singoli mercati e/o manifestazioni *ad eccezione del mercato settimanale domenicale il cui orario risulta essere il seguente:*

- ~~periodo di vigenza dell'ora solare = dalle ore 8.30 alle ore 13.30~~
- ~~periodo di vigenza dell'ora legale = dalle ore 8:00 alle ore 13.30⁹~~

tutto l'anno dalle ore 08:00 alle ore 13:30¹⁰

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato

⁹ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione C.C. n. 39 in data 25 novembre 2011

¹⁰ modificato mediante deliberazione consiliare n. 26 in data 27.09.2018

completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita, salvo quanto diversamente disposto.

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato almeno per tre quarti dell'orario giornaliero previsto per lo svolgimento dell'attività, pena il conteggio dell'assenza, salvo il verificarsi di situazioni contingenti, eccezionali e comprovate (ad esempio: malori ed altri eventi straordinari) da valutare a discrezione del personale preposto alla vigilanza sul mercato.

5. Eventuali deroghe agli orari individuati possono essere stabilite per particolari esigenze.

6. Se il mercato viene a coincidere con una festività, tale mercato può essere soppresso oppure anticipato o posticipato al primo giorno non festivo. Il Comune può, comunque, se lo ritiene opportuno, consentire lo svolgimento del mercato nel giorno della festività concordando preventivamente in occasione della predisposizione del calendario annuale delle otto giornate festive di deroga alla chiusura delle attività di commercio da definirsi a seguito della consultazione con le categorie del commercio fisso e ambulante. La predisposizione del calendario annuale deve avvenire entro il mese di Dicembre dell'anno precedente e reso pubblico mediante ordinanza sindacale¹¹.

Articolo 22 – Modalità di accesso degli operatori ¹²

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione, *pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 43 del presente regolamento.*

2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 23 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Durante l'orario dell'attività di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che detta circolazione non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Articolo 24 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

2. La concessione del posteggio ha una durata di ~~dieci~~ dodici anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.

3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità ~~decennale~~ dodecennale rinnovabile automaticamente alla scadenza e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale,

¹¹ comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 18 in data 26 luglio 2021

¹² parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione, salvo i casi di assegnazione giornaliera.

5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 25 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 26 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi ¹³

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita per l'esercizio dell'attività non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, salvo la possibilità di occupare i posti rimasti eventualmente liberi dopo esaurimento delle operazioni previste al successivo comma 2.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti nel giorno considerato (cosiddetta "spunta").

3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato nell'orario stabilito.

4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale *e di tutta la documentazione prevista dalla legge*, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, rispettando, nell'ordine, i seguenti criteri:

- Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

5. L'assegnazione viene disposta seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.

6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Locale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità è definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato od in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.

9. Qualora sia titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione, le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.

10. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi, sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.

11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione ~~decennale~~ dodecennale, fino ad un massimo di tre autorizzazioni. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione ~~decennale~~

¹³ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

dodecennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione ~~decennale~~ dodecennale.

12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri devono iniziare tale vendita entro 30 minuti dall'assegnazione.

13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera relativamente ad aree soggette al regime di concessione ~~decennale~~ dodecennale hanno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.

14. La presenza non viene conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia *e quando la normativa igienico-sanitaria lo consente.*

16. Per il settore dei produttori agricoli, *trattandosi di sezione a parte*, l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati viene effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli agricoltori e, a parità di tutte le altre condizioni, sulla base del criterio ~~del minor numero di presenze sul mercato~~ *della minor età del soggetto titolare dell'impresa agricola.* ¹⁴

17. Ai fini delle assegnazioni giornalieri, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 27 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato ¹⁵

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio od altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni od alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza *e la fruizione da parte dell'utenza (per es. dislocazione compatta dei posteggi assegnati, etc.)*

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 28 – Registri degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. I registri di cui al comma precedente e le planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi in numeri arabi, sono tenuti a disposizione presso gli uffici comunali, per la visione da parte degli operatori e di chiunque ne abbia interesse.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, contenenti i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- *le generalità del titolare;*

¹⁴ parte in corsivo modificata mediante deliberazione consiliare n. 18 in data 26 luglio 2021

¹⁵ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

- *la tipologia merceologica consentita;*
 - *gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;*
 - *gli estremi del decreto di concessione del posteggio;*
 - *le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;*
 - *la data di scadenza della concessione del posteggio.*
4. Su questi registri vengono annotate le presenze degli operatori nei giorni di mercato e le assenze dei medesimi, sia giustificate che ingiustificate.

Articolo 29 – Modalità di registrazione ¹⁶

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine dell'orario stabilito.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che senza giustificato motivo non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) ed i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

~~4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori. Le giustificazioni relative alle assenze di cui sopra dovranno pervenire agli uffici comunali entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o, in caso di assenze più brevi, entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal primo giorno di assenza.~~

*In difetto le assenze di cui trattasi verranno considerate ingiustificate.*¹⁷

5. L'eventuale comunicazione di assenza per cause di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie od altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non ha rilevanza ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società, *procedendo invece alla verifica di tali dati solo saltuariamente a campione.*

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati. *E'*

¹⁶ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

¹⁷ comma sostituito mediante deliberazione consiliare n. 39 in data 25 novembre 2011

giustificata l'assenza solo se preceduta da comunicazione pervenuta al protocollo comunale prima del suo inizio.

10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate all'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali debitamente comprovati.

Articolo 30 – Decadenza della concessione di posteggio¹⁸

1. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono al costante aggiornamento dei registri degli operatori sui mercati.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Commercio/Attività Produttive provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie) e della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

4. *Qualora l'operatore non provveda al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico entro dieci giorni dalla scadenza fissata per ogni rata, il Comune adotta un provvedimento di sospensione dell'occupazione del posteggio per mesi due, con effetto a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. Le giornate di assenza sono considerate ingiustificate.*

Articolo 31 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Articolo 32 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature ed hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini od il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa l'indicazione, ricorrendo il caso, che trattasi di merce usata.

¹⁸ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

Articolo 33 – Attrezzature di vendita

1. Le tende od altre attrezzature di protezione dei banchi non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato in modo eccessivo e comunque tale da costituire possibile intralcio al passaggio veicolare.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani od altri animali sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi od utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 34 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati, nel rispetto delle norme vigenti.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,5 dal suolo.

Articolo 35 - Divieti di vendita ¹⁹

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
- ~~6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80, modificata dal Decreto Dirigenziale n. 46 del 23 febbraio 2005, dell'ordinanza 03/04/2002 del Ministero della Salute, della D.G.R. Piemonte n. 25-12456 del 10/5/2004 e della D.G.R. Piemonte 21-1278 del 23/12/2010.²⁰~~
6. L'esercizio delle attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico sanitarie, di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.²¹

In particolare si richiama quanto previsto dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, dalla D.G.R. Piemonte n. 25-12456 del 10 maggio 2004 e dalla D.G.R. Piemonte n. 21-1278 del 23 dicembre 2010.

Articolo 36 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli devono essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

¹⁹ parti soppresse ed aggiunte (in corsivo) con deliberazione consiliare n. 5 in data 9 marzo 2011

²⁰ comma soppresso con deliberazione consiliare n. 42 in data 29.11.2014

²¹ nuovo comma 6 inserito con deliberazione consiliare n. 42 in data 29.11.2014

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.
4. La vendita dei prodotti ittici al mercato domenicale è consentita esclusivamente nei posteggi contrassegnati con i numeri 22-23-24 e 25.

I banchi per la vendita dei prodotti della pesca dovranno presentare i seguenti requisiti:

- essere costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura o in apposito serbatoio;
- essere dotati di:
 - piano di lavoro per le operazioni di decapitazione, eviscerazione e sfilettatura;
 - lavello con erogatore automatico di acqua;
 - serbatoio dell'acqua potabile di idonea capacità;
 - serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - piano per la frittura situato in un settore separato nel perimetro del negozio mobile, in acciaio inox a tenuta stagna e fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori.

E' assolutamente vietato effettuare il lavaggio del banco e/o negozio mobile in loco.²²

Articolo 37 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere od insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 38 - Utilizzazione energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti ed il consumo sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento che per cucina, salvo la presentazione agli organi di vigilanza, in caso di necessità, dell'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti e di perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 39 – Furti, danneggiamenti ed incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

Articolo 40 – Preposti alla vigilanza.²³

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono gli Agenti di Polizia Locale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale *di cui sopra* addetto al mercato:
 - a) sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
 - b) gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
 - c) rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
 - d) far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);

²² comma 4 aggiunto con deliberazione consiliare n. 42 in data 29.11.2014

²³ parti in corsivo aggiunte mediante deliberazione consiliare n. 5 in data 9.3.2011

e) far osservare il rispetto del presente Regolamento.

3. In caso di assenza e/o impossibilità degli Operatori di Polizia Locale, gli oneri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono essere adempiuti dagli altri dipendenti comunali.²⁴

Articolo 41 - Delegati o Commissione di mercato.

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso eleggono una Commissione composta da un massimo di tre delegati più un sostituto, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare ed uno per i produttori.

2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune i nominativi degli eletti.

3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto delegato in più aree di mercato comunali;
- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
- in caso di decadenza di un delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

Articolo 42 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune, nonché al rimborso delle spese per eventuale consumo di acqua potabile.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 43 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/'98.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 44 – Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti ed alle disposizioni applicabili in materia.

²⁴ Comma 3 aggiunto con deliberazione consiliare n. 18 in data 26 luglio 2021

INDICE

Titolo I	<i>Norme e direttive generali concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche</i>	Pag. 2
Articolo 1	Definizioni	Pag. 2
Articolo 2	Prescrizioni generali	Pag. 2
Articolo 3	Programmazione comunale	Pag. 2
Articolo 4	Tipologie di mercato	Pag. 3
Articolo 5	Esercizio del commercio ambulante itinerante	Pag. 3
Articolo 6	Vendita diretta da parte di produttori agricoli	Pag. 3
Articolo 7	Sistema autorizzatorio	Pag. 4
Articolo 8	Disponibilità dei posteggi	Pag. 4
Articolo 9	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	Pag. 4
Articolo 10	Autorizzazioni di tipo a)	Pag. 5
Articolo 11	Autorizzazioni di tipo b)	Pag. 6
Articolo 12	Autorizzazioni temporanee	Pag. 6
Articolo 13	Autorizzazioni stagionali	Pag. 7
Articolo 14	Registro per le autorizzazioni	Pag. 7
Articolo 15	Vendita senza autorizzazione	Pag. 7
Titolo II	<i>Regolamentazione aree mercatali</i>	Pag. 7
Articolo 16	Aree di mercato	Pag. 7
Articolo 17	Posteggi	Pag. 8
Articolo 18	Disciplina generale dei mercati	Pag. 8
Articolo 19	Sospensione e trasferimento temporanei	Pag. 8
Articolo 20	Tipologia dei mercati	Pag. 8
Articolo 21	Orario di mercato	Pag. 8
Articolo 22	Modalità di accesso degli operatori	Pag. 9
Articolo 23	Circolazione pedonale e veicolare	Pag. 9
Articolo 24	Concessione del posteggio	Pag. 9
Articolo 25	Subingresso nel posteggio	Pag. 9
Articolo 26	Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	Pag. 9
Articolo 27	Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	Pag. 11
Articolo 28	Registri degli operatori sui mercati	Pag. 11
Articolo 29	Modalità di registrazione	Pag. 12
Articolo 30	Decadenza della concessione di posteggio	Pag. 13
Articolo 31	Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	Pag. 13
Articolo 32	Obblighi dei venditori	Pag. 13
Articolo 33	Attrezzature di vendita	Pag. 14
Articolo 34	Collocamento delle derrate	Pag. 14
Articolo 35	Divieti di vendita	Pag. 14
Articolo 36	Vendita di animali destinati all'alimentazione	Pag. 14
Articolo 37	Atti dannosi agli impianti del mercato	Pag. 14
Articolo 38	Utilizzazione energia elettrica e bombole di gas	Pag. 14
Articolo 39	Furti, danneggiamenti ed incendi	Pag. 15
Articolo 40	Preposti alla vigilanza	Pag. 15
Articolo 41	Delegati o Commissione di mercato	Pag. 15
Articolo 42	Canone, tasse e tributi comunali	Pag. 15
Articolo 43	Sanzioni	Pag. 15
Articolo 44	Norma finale	Pag. 16